

La legge 11.2.1994 n. 109 ha dettato nuove norme in materia di lavori pubblici. Detta legge È stata successivamente modificata con D.L. 3.4.1995 n. 101, convertito con la legge 2.6.1995 n. 216.

Il testo coordinato delle succitate disposizioni, che nel prosieguo del presente voto verrà denominato, per brevità, "legge", all'art. 3, comma 2, demanda al Governo l'adozione di apposito regolamento che, insieme alla legge stessa, deve costituire l'ordinamento generale in materia di lavori pubblici.

Nel medesimo comma viene indicato che il regolamento "assume come norme regolatrici nell'ambito degli istituti giuridici introdotti dalla normativa comunitaria vigente e comunque senza pregiudizio dei principi della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi, la presente legge nonchÈ per quanto non da essa disposto, la legislazione antimafia e le disposizioni nazionali di recepimento della normativa comunitaria vigente nella materia dei lavori pubblici; viene altresÌ precisato che "il regolamento È adottato su proposta del Ministro dei lavori pubblici di concerto con i Ministri dell'Ambiente e per i beni culturali e ambientali, sentiti i Ministri interessati, previo parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nonchÈ delle competenti Commissioni parlamentari".

Al successivo 4º comma È contenuta la frase: "Sono abrogati con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento, gli atti normativi indicati che disciplinano la materia di cui al comma 1, ad eccezione delle norme della legislazione antimafia".

Al sesto comma dello stesso art. 3 della legge viene disposto che "il regolamento con riferimento alle norme di cui alla presente legge oltre alle materie per le quali È di volta in volta richiamato, definisce in particolare:

- a) le modalità di esercizio della vigilanza di cui all'art. 4;
- b) le sanzioni previste a carico del responsabile del procedimento e la ripartizione dei compiti e delle funzioni dell'ingegnere capo fra il responsabile del procedimento e il direttore dei lavori;
- c) le forme di pubblicità dei lavori delle conferenze di servizio di cui all'articolo 7;
- d) i requisiti e le modalità per l'iscrizione, all'Albo nazionale dei costruttori, dei consorzi stabili di cui all'art. 12, nonchÈ le modalità per la partecipazione dei consorzi stabili alle gare per l'aggiudicazione di appalti e di concessione di lavori pubblici;
- e) la disciplina delle associazioni temporanee di tipo verticale e l'individuazione dei lavori ad alta tecnologia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13, comma 7;
- f) i tempi e le modalità di predisposizione, di inoltro e di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 14;
- g) le ulteriori norme tecniche di compilazione dei progetti, gli elementi progettuali relativi a specifiche categorie di lavori;
- h) gli ulteriori requisiti delle società di ingegneria di cui all'articolo 17, comma 8;
- i) (soppresso)
- l) specifiche modalità di progettazione e di affidamento dei lavori di scavo, restauro e manutenzione dei beni tutelati ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, anche in deroga agli articoli 16, 19, 20 e 23 della presente legge;
- m) le modalità di espletamento dell'attività delle commissioni giudicatrici di cui all'articolo 21;
- n) (soppresso)
- o) le procedure di esame delle proposte di variante di cui all'articolo 25;

p) l'ammontare delle penali di cui all'articolo 26, comma 6, secondo l'importo dei lavori e le cause che le determinano, nonché le modalità applicative;

q) le modalità e le procedure accelerate per la deliberazione prima del collaudo, da parte del soggetto appaltante o concedente o di altri soggetti, sulle riserve dell'appaltatore;

r) i lavori in relazione ai quali il collaudo si effettua sulla base di apposite certificazioni di qualità dell'opera e dei materiali e le relative modalità di rilascio; le norme concernenti le modalità del collaudo di cui all'articolo 28 e il termine entro il quale il collaudo stesso deve essere effettuato e gli ulteriori casi nei quali è obbligatorio effettuare il collaudo in corso d'opera; le condizioni di incompatibilità dei collaudatori, i criteri di rotazione negli incarichi, i relativi compensi, i requisiti professionali secondo le caratteristiche dei lavori;

s) le forme di pubblicità di appalti e concessioni ai sensi dell'articolo 29;

t) le modalità di attuazione degli obblighi assicurativi di cui all'articolo 30, le condizioni generali e particolari delle polizze e i massimali garantiti, nonché le modalità di costituzione delle garanzie fidejussorie di cui al medesimo articolo 30; le modalità di prestazione della garanzia in caso di riunione di concorrenti di cui all'articolo 13;

u) la disciplina riguardante i lavori segreti di cui all'articolo 33;

v) la quota subappaltante dei lavori appartenenti alla categoria o alle categorie prevalenti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito dall'articolo 34, comma 1, della presente legge;

z) le norme riguardanti la consegna dei lavori e le sospensioni disposte dal titolare dei lavori al fine di assicurare l'effettiva e continuativa prosecuzione dei lavori stessi, le modalità di corresponsione agli appaltatori e ai concessionari di acconti in relazione allo stato di avanzamento dei lavori;

aa) la disciplina per la tenuta dei documenti contabili.

Il regolamento è, inoltre, richiamato nei seguenti articoli della legge, con riferimento agli argomenti indicati di seguito:

- art. 7, comma 2: i casi in cui il coordinatore unico del programma può coincidere con il responsabile di uno o più interventi; importo massimo e tipologia dei lavori per i quali il responsabile del procedimento può coincidere con il progettista o con il direttore dei lavori;

- art. 7, comma 4-ter: funzioni del responsabile del procedimento;

- art. 7, comma 6: forme di pubblicità della conferenza dei servizi;

- art. 12, comma 2: norme per l'iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori dei consorzi stabili e relativa operatività;

- art. 13, comma 7: definizione dei lavori di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, non eseguibili in subappalto, e disciplina delle relative associazioni temporanee di tipo verticale;

- art. 16, comma 5: modalità di redazione dei piani di manutenzione delle opere;

- art. 16, comma 6: criteri, contenuti e momenti di verifica dei vari livelli di progettazione;

- art. 17, comma 4: polizze assicurative per i rischi di natura professionale;

- art. 17, comma 6: modalità di rappresentanza e responsabilità dei soggetti che partecipano alla

progettazione ed alla realizzazione degli interventi;

- art 17, comma 8: requisiti organizzativi, professionali e tecnici delle società di ingegneria;

- art. 17, comma 11: modalità di aggiudicazione degli incarichi di progettazione per importi inferiori a 200.000 ECU;

- art 21, comma 3 e 4: metodologie per l'individuazione dell'offerta più vantaggiosa nei casi di appalto-concorso o di licitazione privata per l'affidamento di concessioni;

- art 26, comma 6: entità delle penali per ritardato adempimento dei progettisti ed esecutori dei lavori;

- art. 28, comma 1, 2, 3 e 6: modalità per l'affidamento e l'espletamento dei collaudi;

- art. 29, comma 1: forma di pubblicità degli appalti e delle concessioni;

- art. 33, comma 2: modalità delle gare informali per opere segretate.

Il quinto comma dell'art. 3 della legge prevede, infine, l'emanazione di un nuovo capitolato generale d'appalto, da adottarsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici, che deve entrare in vigore contestualmente al regolamento.

In relazione alle citate disposizioni di legge, il Capo di Gabinetto del Ministro dei LL.PP. con la nota n. 1387/U.L., citata in epigrafe, ha trasmesso, per il previsto esame e parere di questo Consiglio Superiore, una bozza di Regolamento, datata 14 maggio 1996, con quattro allegati, uno dei quali dovrebbe costituire il nuovo Capitolato generale d'appalto per i lavori pubblici.

Lo schema di regolamento si compone di 266 articoli suddivisi in 12 titoli, secondo il sommario di seguito elencato:

## TITOLO I: ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI

### Capo I: Potestà regolamentare

#### Art. 1

Ambito di applicazione

### Capo II: Modalità di esercizio della vigilanza da parte dell'Autorità sui lavori pubblici

#### Art. 2

Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici

#### Art. 3

Norme per il funzionamento dell'Autorità

#### Art. 4

Esercizio della funzione di vigilanza

#### Art. 5

Esercizio delle funzioni ispettive

#### Art. 6

Esercizio del Potere sanzionatorio

## TITOLO II: ORGANI DEL PROCEDIMENTO - DISCIPLINA DELL'ACCESSO AGLI ATTI

### Capo I: Organi del procedimento

#### Art. 7

Il coordinatore unico delle fasi di formazione del programma e dell'attuazione degli interventi

Art. 8

Il responsabile del procedimento per la realizzazione di lavori pubblici

Art. 9

Funzioni e compiti del responsabile unico del procedimento

Capo II: Disciplina dell'accesso agli atti e forme di pubblicità

Art. 10

Conferenza dei servizi

Art. 11

Accesso agli atti del procedimento amministrativo

### TITOLO III: PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE

Capo I: La programmazione dei lavori

Art. 12

Disposizioni preliminari

Art. 13

Fondo per accordi bonari

Art. 14

Programma triennale

Art. 15

Efficacia del programma e sua pubblicità

Capo II: La progettazione dei lavori pubblici

Sezione prima - Disposizioni preliminari

Art. 16

Disposizioni preliminari

Art. 17

Norme tecniche

Art. 18

Capitolato generale

Art. 19

Capitolato speciale

Art. 20

Tipi di lavori e di opere

Art. 21 Quadri economici

Sezione seconda - Progetto preliminare

Art. 22

Documenti componenti il progetto

Art. 23

Relazione generale

Art. 24

Studio di inserimento ambientale e paesaggistico

Art. 25 Schemi grafici

Art. 26

Calcolo sommario della spesa

Art. 27

Capitolato speciale prestazionale

Art. 28

Relazione geologica, geotecnica, idrologica e idraulica

Sezione terza - Progetto definitivo

Art. 29

Documenti componenti il progetto

Art. 30

Relazione generale

Art. 31

Relazioni geologica, geotecnica, idrologica e idraulica

Art. 32

Relazioni tecniche e specialistiche

Art. 33

Studio di impatto ambientale o studio di inserimento ambientale e paesaggistico

Art. 34

Elaborati grafici

Art. 35

Dimensionamento di massima delle strutture e degli impianti

Art. 36

Disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici

Art. 37

Stima sommaria dei lavori e delle espropriazioni

Art. 38

Elementi integrativi per l'affidamento in concessione

Sezione quarta - Progetto esecutivo

Art. 39

Documenti componenti il progetto

Art. 40

Relazione generale

Art. 41

Relazioni geologica, geotecnica, idrologica e idraulica

Art. 42

Relazioni tecniche e specialistiche

Art. 43

Elaborati grafici

Art. 44

Progetto delle strutture e degli impianti

Art. 45  
Elenco dei prezzi unitari

Art. 46  
Computo metrico estimativo

Art. 47  
Capitolato speciale d'appalto

Art. 48  
Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti

Art. 49  
Cronoprogramma

Art. 50  
Piano particellare di esproprio

Sezione quinta - Qualità della progettazione

Art. 51  
Criteri della verifica della progettazione

Art. 52  
Verifica della qualità degli elaborati progettuali e della loro conformità alla normativa vigente

#### TITOLO IV: DISCIPLINA DEGLI INCARICHI DI PROGETTAZIONE

Sezione prima - Disposizioni generali

Art. 53  
Ambito di applicazione

Art. 54  
Norme procedurali per l'affidamento degli incarichi di progettazione

Art. 55  
Requisiti delle società di ingegneria

Art. 56  
Modalità di espletamento

Art. 57  
Contenuto del bando

Sezione terza - Concorsi di progettazione

Art. 58  
Modalità di espletamento

Art. 59  
Contenuto del bando

Art. 60  
Commissione giudicatrice

Art. 61  
Valutazione delle proposte progettuali

Sezione quarta - Affidamento degli incarichi

Art. 62

Affidamento degli incarichi di importo inferiore a 200.000 ECU, IVA esclusa

## TITOLO V: SISTEMI DI REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI

### Capo I: Appalti e concessioni

Art. 63

Disposizioni generali

#### Sezione prima - Appalto di lavori pubblici

Art. 64

Procedure di scelta del contraente di appalti pubblici

Art. 65

Pubblico incanto

Art. 66

Licitazione privata

Art. 67

Appalto-concorso

Art. 68

Trattativa privata

Art. 69

Termini per le gare

Art. 70

Forme di pubblicità

Art. 71

Procedure accelerate

Art. 72

Segretezza e sicurezza

#### Sezione seconda - concessione di costruzione e gestione di lavori pubblici

Art. 73

Procedura di scelta del concessionario di lavori pubblici

Art. 74

Controprestazione a favore del concessionario

Art. 75

Bando di gara

Art. 76

Schema di contratto

Art. 77

Contenuti dell'offerta

Art. 78

Varianti al progetto posto a base di gara

Art. 79

Regime delle opere realizzate dal concessionario

## Capo II: Lavori in economia

### Art. 80

Tipologie di lavori eseguibili in economia

## Capo III: Criteri di aggiudicazione

### Art. 81

Aggiudicazione al prezzo piÙ basso determinato mediante massimo ribasso sull'elenco prezzi

### Art. 82

Aggiudicazione al prezzo piÙ basso determinato mediante offerta a prezzi unitari

### Art. 83

Offerta economicamente piÙ vantaggiosa

### Art. 84

Metodo "aggregativo compensatore"

## Capo IV: Commissioni giudicatrici

### Art. 85

Costituzione della commissione giudicatrice - IncompatibilitÀ - Termini

### Art. 86

ModalitÀ di scelta dei commissari

### Art. 87

Autodichiarazione dei commissari e dovere di astensione

### Art. 88

Segretario della commissione

### Art. 89

Autonomia della Commissione

### Art. 90

Partecipazione dei commissari ai lavori della commissione

### Art. 91 Compensi

## Capo V: Subappalto

### Art. 92

Subappalto

## TITOLO VI: SOGGETTI ABILITATI AD ASSUMERE LAVORI PUBBLICI

### Capo I: L'appaltatore

#### Art. 93

Qualificazione

#### Art. 94

Iscrizione a registri professionali e liste ufficiali di costruttori

#### Art. 95

Requisiti economico-finanziari

#### Art. 96

Requisiti tecnico-organizzativi

Art. 97  
Rapporti di controllo e di collegamento

Art. 98  
Cause di esclusione

Art. 99  
Riunione di concorrenti

Art. 100  
Fallimento dell'Impresa mandataria o di un'impresa mandante

Art. 101  
Requisiti dell'impresa singola e di quelle riunite

Art. 102  
Società tra imprese riunite

Art. 103  
ConSORZI stabili di imprese

Art. 104  
Trasformazione delle imprese e cessioni di aziende

Art. 105  
Gruppo Europeo di Interesse Economico

Capo II: Il concessionario

Art. 106  
Requisiti del concessionario

## TITOLO VII: GARANZIE E CONTRATTO

Capo I: Garanzie assicurative e fidejussorie

Art. 107  
Disposizioni generali

Art. 108  
Cauzione provvisoria

Art. 109  
Cauzione definitiva

Art. 110  
Facoltà dell'amministrazione di disporre della cauzione

Art. 111  
Fidejussione a garanzia dell'anticipazione

Art. 112  
Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi

Art. 113  
Polizza di assicurazione indennitaria decennale

Art. 114  
Polizza assicurativa del progettista

Art. 115  
Polizza assicurativa del dipendente incaricato della progettazione

Art 116  
Requisiti dei fidejussori

Art. 117  
Garanzie di concorrenti riuniti

Capo II: Il contratto

Art. 118  
Ritardato adempimento

Art. 119  
Stipulazione ed approvazione del contratto

Art. 120  
Documenti facenti parte integrante del contratto

Art. 121  
Indicazione delle persone che possono riscuotere

Art. 122/1 Spese di contratto, di registro ed accessorie a carico dell'appaltatore

Capo III: Modalità di pagamento

Art. 122/2  
Pagamenti di acconto

Art. 122/3  
Valutazione dei lavori in corso a opera per i pagamenti in acconto

Art. 122/4  
Ritardi nei pagamenti degli acconti

Art. 122/5  
Ritardo nei pagamenti della rata di saldo

Art. 122/6  
Prezzi contrattuali

TITOLO VIII: ESECUZIONE DEI LAVORI

Capo I: Direzione dei lavori

Art. 123  
Ufficio della direzione dei lavori

Art. 124  
Direttore dei lavori

Art. 125  
Direttori operativi

Art. 126  
Ispettori di cantiere

Art. 127  
Riunione di attribuzioni

Capo II: Esecuzione dei lavori

Sezione prima - Disposizioni preliminari

Art. 128  
Istruzioni date dal responsabile del procedimento

Sezione seconda - Consegna dei lavori

Art. 129  
Giorno e termine per la consegna

Art. 130  
Processo verbale di consegna

Art. 131  
Differenze riscontrate all'atto della consegna

Art. 132  
Consegna di materiali che si trasmettono da una impresa ad un'altra

Sezione terza - Esecuzione dei lavori appaltati

Art. 133  
Iniziativa del direttore dei lavori per la buona esecuzione dei lavori e comunicazioni con l'appaltatore

Art. 134  
Indirizzo e sorveglianza di aiutanti e assistenti

Art. 135  
Difetti di costruzione

Art. 136  
Compensi all'appaltatore per danni cagionati da forza maggiore

Art. 137  
Lavori di ordinaria manutenzione

Art. 138  
Tempo per l'ultimazione dei lavori

Art. 139  
Sospensione e ripresa dei lavori

Art. 140  
Proroghe

Art. 141  
Fondi a disposizione dell'amministrazione aggiudicatrice

Art. 142  
Lavori in economia contemplati nel contratto

Art. 143  
Variazioni ed addizioni al progetto approvato. Responsabilità del personale che le abbia irregolarmente autorizzate

Art. 144  
Aumento o diminuzione dei lavori

Art. 145  
Nuovi prezzi non contemplati nel contratto

Art. 146  
Approvazione di nuovi prezzi - Riserve dell'impresa

Art. 147  
Contestazioni tra la stazione appaltante e l'appaltatore

Art. 148  
Accordo bonario

Art. 149  
Definizione delle controversie

Art. 150  
Sinistri alle persone e danni alle proprietà

Art. 151  
Danni in genere

Art. 152  
Rescissione dei contratti per reati accertati

Art. 153  
Rescissione dei contratti ed esecuzione di ufficio per grave negligenza o contravvenzione ai patti

Art. 154  
Gravi irregolarità e ritardi nell'esecuzione dei lavori

Art. 155  
Inadempimento di contratti fatti per semplice accordo o per cottimo

Sezione quarta - Disposizioni speciali relative alla rescissione, alla esecuzione d'ufficio ed allo scioglimento dei contratti

Art. 156  
Provvedimenti in seguito alla rescissione dei contratti

Art. 157  
Provvedimenti in seguito all'ordinaria esecuzione d'ufficio - Presa di possesso dei lavori e riammissione dell'appaltatore

Art. 158  
Perizie dei lavori da eseguirsi d'ufficio

Art. 159  
Capitolati speciali

Art. 160  
Fondi per eseguire i lavori d'ufficio

Art. 161  
Scioglimento del contratto e valutazione del decimo

Capo III: Esecuzione dei lavori in economia

Art. 162  
Modo di esecuzione dei lavori

Art. 163  
Responsabile del procedimento dei lavori eseguiti in economia

Art. 164  
Lavorazioni in amministrazione diretta

Art. 165  
Cottimo

Art. 166  
Autorizzazione della spesa per lavori in economia

Art. 167  
Lavori di urgenza

Art. 168  
Provvedimenti in casi di somma urgenza

Art. 169  
Perizia suppletiva per maggiori spese

## TITOLO IX: CONTABILITA' DEI LAVORI

### Capo I: Scopo e forma della contabilità

Art. 170  
Oggetto della contabilità

Art. 171  
Titoli diversi di spese - Accertamento e registrazione dei lavori

Art. 172  
Elenco dei documenti amministrativi e contabili

Art. 173  
Manuale del direttore dei lavori

Art. 174  
Giornale dei lavori

Art. 175  
Eccezioni alle disposizioni precedenti

Art. 176  
Libretti di misura dei lavori e delle provviste

Art. 177  
Altre indicazioni dei libretti

Art. 178  
Lavori e provviste desunti da medie

Art. 179  
Lavori e provviste speciali

Art. 180  
Annotazione dei lavori a corpo

Art. 181  
Incaricati della misurazione dei lavori

Art. 182  
Misurazione provvisoria dei lavori

Art. 183  
Lavori e somministrazioni su fatture

Art. 184  
Accertamento delle somministrazioni

Art. 185

## Note settimanali delle somministrazioni

Art. 186

Forma del registro di contabilità

Art. 187

Annotazioni delle partite di lavoro nel registro di contabilità

Art. 188

Eccezioni e riserve dell'appaltatore sul registro di contabilità

Art. 189

Titoli speciali di spesa

Art. 190

Sommario del registro

Art. 191

Stato di avanzamento lavori

Art. 192

Certificato per pagamento di rate

Art. 193

Registro dei pagamenti

Art. 194

Contabilizzazione di opere separate

Art. 195

Opere annuali estese a più esercizi

Art. 196

Certificato di ultimazione dei lavori

Art. 197

Conto finale dei lavori

Art. 198

Reclami dell'appaltatore sul conto finale

Art. 199

Relazione del responsabile del procedimento sul conto finale

## Capo II: Contabilità dei lavori in economia

Art. 200

Annotazione dei lavori in economia

Art. 201

Classificazione delle annotazioni

Art. 202

Conti dei fornitori

Art. 203

Pagamenti

Art. 204

Quietanze

Art. 205

Giustificazione di minute spese

Art. 206  
Rendiconto mensile delle spese

Art. 207  
Rendiconto finale delle spese

Art. 208  
Liquidazione dei lavori eseguiti a rischio dell'appaltatore

Art. 209  
Riassunto di rendiconti parziali

Capo III: Norme generali per la tenuta dei documenti contabili

Art. 210  
Numerazione delle pagine di giornali, libretti e registri

Art. 211  
Iscrizione di annotazioni di misurazione

Art. 212  
Scritture ad inchiostro

Art. 213  
Operazioni in contraddittorio dell'appaltatore

Art. 214  
Firma dei soggetti incaricati

## TITOLO X: COLLAUDO DEI LAVORI

Sezione prima - Disposizioni preliminari

Art. 215  
Oggetto del collaudo

Art. 216  
Nomina del collaudatore

Art. 217  
Avviso ai creditori

Art. 218  
Ulteriori documenti da fornirsi al collaudatore

Art. 219  
Determinazione del giorno di visita e relativi avvisi

Sezione seconda - Visita e procedimento di collaudo

Art. 220  
Estensione delle verificazioni di collaudo

Art. 221  
Oneri dell'appaltatore nelle operazioni di collaudo

Art. 222  
Obblighi dei funzionari che intervengono alla visita

Art. 223  
Processo verbale di visita

Art. 224  
Relazioni

Art. 225  
Discordanza fra la contabilità e l'esecuzione

Art. 226  
Difetti e mancanze nell'esecuzione

Art. 227  
Eccedenza su quanto autorizzato ed approvato

Art. 228  
Certificato di collaudo

Art. 229  
Verbali di collaudo provvisorio

Art. 230  
Obblighi per determinati risultati

Art. 231  
Opere non collaudabili

Art. 232  
Osservazioni dell'appaltatore al certificato di collaudo

Art. 233  
Semplificazione delle operazioni di collaudo

Art. 234  
Ulteriori provvedimenti amministrativi

Art. 235  
Svincolo della cauzione

Sezione terza - Disposizioni particolari sui collaudi

Art. 236  
Commissioni collaudatrici

Art. 237  
Mancato intervento dell'appaltatore

Art. 238  
Spese di visita a carico dell'appaltatore

Art. 239  
Collaudazione dei lavori per i servizi di ordinaria manutenzione

Art. 240  
Collaudi di opere concesse a soggetti privati o concernenti lavori civili

Art. 241  
Collaudo dei lavori di particolare complessità tecnica o di grande rilevanza economica

Art. 242  
Certificato di regolare esecuzione

Art. 243  
Approvazione degli atti di collaudo

Art. 244  
Compenso spettante ai collaudatori

## TITOLO XI: DEI LAVORI RIGUARDANTI I BENI CULTURALI

### Sezione prima - Dei beni culturali

Art. 245  
Applicazione

Art. 246  
Scavo archeologico, restauro e manutenzione

### Sezione seconda - progettazione

Art. 247  
Attività di progettazione per i beni culturali

Art. 248  
Progetto preliminare

Art. 249  
Progetto definitivo

Art. 250  
Progetto esecutivo

Art. 251  
Progettazione dello scavo archeologico

Art. 252  
Progettazione di lavori di impiantistica, protezione incendi e sicurezza

Art. 253  
Adeguamento del progetto

Art. 254  
Lavori di manutenzione

Art. 255  
Consuntivo scientifico

### Sezione terza - Sistemi di realizzazione dei lavori

Art. 256  
Sistemi di realizzazione dei lavori e scelta del contraente

Art. 257  
Affidamento mediante pubblico incanto e licitazione privata

Art. 258  
Affidamento mediante trattativa privata e lavori in economia

Art. 259  
Affidamento mediante appalto-concorso

Art. 260  
Parere del Consiglio nazionale per i beni culturali ed ambientali

## TITOLO XII: DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER L'AFFIDAMENTO E L'ESECUZIONE DI LAVORI ESEGUITI NELL'AMBITO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 26 FEBBRAIO 1987, n. 49

Art. 261  
Programmazione

Art. 262  
Progettazione

Art. 263  
Misure organizzative per gestione dell'esecuzione dell'opera

Art. 264  
Direzione lavori

Art. 265  
Collaudo

Art. 266  
Disciplina economica dell'esecuzione dei lavori pubblici

I primi tre allegati hanno i seguenti titoli:

Allegato A: Linee guida per l'applicazione del metodo del "confronto a coppie";

Allegato B: Metodo "aggregativo compensatore";

Allegato C: Linee guida per l'attribuzione dei punteggi in sede di affidamento di incarico di progettazione;

Il quarto allegato, costituente la bozza del nuovo Capitolato generale d'appalto per i lavori pubblici, si compone dei seguenti 13 articoli:

Art. 1:  
Domicilio dell'appaltatore;

Art. 2:  
Condotta dei lavori da parte dell'appaltatore;

Art. 3:  
Disciplina e buon ordine dei cantieri;

Art. 4:  
Cantieri, attrezzi, spese ed obblighi generali a carico dell'appaltatore;

Art. 5:  
Danni;

Art. 6:  
Trattamento dei lavoratori;

Art. 7:  
Tutela dei lavoratori;

Art. 8:  
Accettazione, qualità ed impiego dei materiali;

Art. 9:  
Provvista dei materiali;

Art. 10:  
Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali;

Art. 11:  
Durata giornaliera dei lavori;

Art. 12:  
ProprietÀ degli oggetti trovati;

Art. 13:  
ProprietÀ dei materiali di demolizione.

## CONSIDERATO

L'Assemblea preliminarmente ritiene che ai fini dell'espressione del richiesto parere sullo "schema di regolamento sui lavori pubblici", considerata la stretta correlazione tra la relativa normativa e la legge che ne ha disposto l'emanazione, sia necessario premettere alcune considerazioni di ordine generale sulla legge 11 febbraio 1994 n. 109, "legge quadro" sui lavori pubblici nel testo risultante a seguito delle modifiche introdotte con il d.l. 3 aprile 1995, n. 101, convertito con la legge 2 giugno 1995, n. 216, legge che ha radicalmente riformato il settore.

In proposito, È il caso di rammentare che l'importanza, la complessità e la delicatezza di simile riforma sono state già sottolineate da questo Consesso con precedenti voti che, sebbene riferiti a specifici testi di legge predisposti nel passato, contengono una serie di considerazioni di carattere generale che possono essere qui richiamate e riaffermate.

In particolare, con il voto n. 568 reso in data 9.11.1994 dalla V Sezione si era osservato: "Sono noti i motivi che, ormai da lunghissimo tempo, rendono indispensabile un'opera di profonda e organica rielaborazione normativa del settore dei lavori pubblici secondo un indirizzo che, facendo salvi principi e criteri tuttora validi della legge fondamentale del 1865 e del Regolamento n. 350 del 1895, raccolga, in un nuovo testo legislativo ed in un annesso regolamento, i principi e le norme idonee a stimolare e a favorire la formazione e la nascita di nuovi soggetti, ad interpretare le esigenze attuali di funzionalità, di celerità, di concorrenzialità, ad indirizzare correttamente le potenzialità secondo obiettivi di crescita economica e civile di un settore rilevante ed in continua evoluzione quale quello delle opere pubbliche.

Tali motivi attengono:

- al mutamento delle condizioni soggettive della Pubblica Amministrazione e alla correlativa trasformazione dei rapporti tra la stessa Amministrazione e la pluralità degli altri soggetti ed operatori, in primo luogo il mondo dell'imprenditoria, pubblica, privata o mista, e della professionalità tecnica;

- all'esigenza di riconsiderare e omogeneizzare il coacervo delle norme via via emanate dal legislatore in forma episodica, frammentaria, occasionale, sulla spinta di esigenze contingenti e particolari; cosicché tale congerie di provvedimenti si È come sovrapposta caoticamente alla preesistente base normativa, dando luogo ad un corpus eterogeneo.

Va al riguardo osservato che il recente recepimento della normativa europea sugli appalti, se da un lato ha impresso un deciso impulso modernizzatore al sistema, per altro verso, in carenza di un armonico raccordo con la preesistente disciplina, ha contribuito a determinare sensibili complicazioni procedurali e a porre non indifferenti problemi di coerenza normativa; con la conseguenza di rendere più acuta l'esigenza di un generale riordino;

- alla necessità di individuare soluzioni e strumenti alternativi ed innovativi rispetto a quelli tradizionali in ordine al problema del finanziamento delle opere, ed in generale, dei programmi di investimenti infrastrutturali. Tale aspetto appare un punto decisivo e relevantissimo, sia quale argomento attuale di studi e di approfondimenti teorici, sia perché risponde soprattutto ad una reale e vitale esigenza nella presente congiuntura economica nazionale; la difficoltà, se non la impossibilità, di reperire fondi di bilancio in modo certo e costante in relazione ad un programma di sviluppo organico

infrastrutturale, la cui attuazione È necessaria al Paese sia per superare una condizione di relativa arretratezza rispetto agli altri partners europei, sia per assecondare obiettivi piÙ contingenti di ripresa economica ed occupazionale del settore.

Con lo stesso voto si evidenziava peraltro la vastità dei problemi che la realizzazione di un simile disegno riformatore avrebbe comportato: per un verso l'esigenza di raccordare la legislazione statale in materia di lavori pubblici a quella comunitaria da un lato ed a quella regionale dall'altro, secondo una corretta gerarchia di fonti e di equilibri istituzionali; per altro verso il bisogno di assicurare la compatibilità del nuovo sistema normativo con i principi emergenti nei settori della organizzazione della Pubblica Amministrazione, della dirigenza e della disciplina del procedimento; per altro verso ancora la necessità di garantire la chiarezza e la completezza del sistema al fine di evitare la formazione di vuoti normativi e di dubbi sulla vigenza della legislazione pregressa e sulla portata e sulla sfera di applicazione di quella nuova.

Anche alla luce di tali considerazioni un primo rilievo di fondo sulla legge 109/94 va formulato, anzitutto, relativamente alla stessa tecnica legislativa impiegata nella redazione del testo normativo, tecnica conforme del resto a quella sempre piÙ frequentemente utilizzata, secondo la quale nel testo stesso delle norme È indicato il "fine" da conseguire.

Tale tecnica, applicata alla particolare complessa materia dei lavori pubblici, conduce inevitabilmente ad un testo a volte lacunoso ed a volte appesantito da ovvie affermazioni di principio (ad esempio, art. 1 c. 1, e art. 6, cc. 1 e 3), a volte disarmonico e tale da rendere la normativa, che dovrebbe risultare chiara e semplice, piÙ simile al testo di una normativa di dettaglio che non a quello di un "provvedimento legislativo"; e per meglio intendere la portata di tale rilievo, sarÀ sufficiente confrontare le norme in esame, in una qualsiasi delle materie trattate, con le corrispondenti disposizioni contenute nella legge fondamentale del 1865.

Inoltre, la legge (che, nonostante il proponimento di porsi quale autonomo e definitivo testo di riferimento della materia, contiene reiterati richiami ad altre precedenti leggi sui lavori pubblici), appare ispirata ad un formale garantismo che maturate esperienze consentono di preventivare del tutto sterile, ove, come nel caso, non venga accompagnata da una effettiva riorganizzazione e dal potenziamento e rilancio delle capacità operative della Pubblica Amministrazione.

In realtà la legge attribuisce all'Amministrazione il massimo grado di responsabilità senza contestualmente farsi carico di dotare l'Amministrazione stessa dei necessari strumenti per consentirle in concreto di svolgere direttamente, non cioè a mezzo di deleghe a terzi (come È dato ricavare sia dalle sue stesse disposizioni, sia -come meglio si vedrà- dalle disposizioni del regolamento), il ruolo assegnatole.

In tale situazione È verosimile prevedere che, nella migliore delle ipotesi (quando cioè non si dovrà necessariamente fare ricorso a competenze esterne) il pubblico funzionario, posto di fronte alla molteplicità di adempimenti, prevalentemente formali, a lui affidati ed alle connesse responsabilità amministrative e contabili, si trincererà dietro il rispetto delle rigide regole procedurali allo scopo di non incorrere in possibili omissioni a lui addebitabili, e che questo atteggiamento, difficilmente rimuovibile in presenza di altre forme di vigilanza e controllo ispirate a pari formalismi, finirà con il costituire un intralcio di non poco momento nei confronti di quella che dovrebbe essere la corretta ed efficiente gestione dei lavori.

Si osserva ancora che la legge ha provveduto ad ampie innovazioni riguardanti aspetti significativi delle articolate e delicate procedure, lasciando, peraltro, indefinito il problema della individuazione delle pregresse disposizioni da abrogare e senza assicurare la compatibilità e l'armonizzazione delle proprie disposizioni con quelle degli altri provvedimenti normativi comunitari e nazionali tuttora in vigore.

In ordine a tale punto va ricordato che le disposizioni precedenti in materia di lavori pubblici erano costituite dalle originarie discipline varate nel secolo scorso, e tuttora in parte valide, sulle quali si sono reiteratamente inserite, nel corso degli ultimi decenni, disposizioni modificative e derogatorie di alcuni aspetti (non tanto per quanto concerne l'esecuzione "stricu sensu" dei lavori, quanto e soprattutto, per ciò che riguarda il sistema di scelta del contraente), con conseguenti difficoltà di natura applicativa ed interpretativa.

La nuova legge anziché mettere ordine in detto coacervo legislativo, si è sovrapposta al medesimo in modo disarmonico, accentuando le difficoltà ed i dubbi per gli operatori del settore.

Sotto tale profilo, a mero titolo esemplificativo, si rileva che la legge ha introdotto nuove figure operative e cioè il "coordinatore unico delle fasi di formazione del programma e dell'attuazione degli interventi" ed il "responsabile unico del procedimento" di attuazione di ogni singolo intervento, attribuendo a tali soggetti funzioni che tra loro si intrecciano, e possono quindi obiettivamente condurre a sovrapposizioni di compiti ed a scarichi di responsabilità.

Inoltre a tali figure - e particolarmente a quella del coordinatore unico - sono state conferite attribuzioni che spaziano in settori troppo vasti ed eterogenei (si richiede infatti che il coordinatore unico non solo sia un esperto per quanto concerne gli aspetti tecnici e amministrativi collegati alla progettazione ed alla esecuzione dell'opera, ma altresì che sia esperto o quanto meno abbia buona conoscenza - anche di scienza delle finanze, di urbanistica, di ecologia, ecc.) requisiti che appaiono di difficoltosa individuazione negli organici dell'ampia e variegata gamma di Enti interessati. La legge, inoltre, non sembra assicurare la compatibilità delle attribuzioni del coordinatore unico con i compiti e i ruoli di altre figure istituzionali previste dalla normativa vigente, quali ad esempio le figure dirigenziali disciplinate dal decreto legislativo n. 29 del 1993 e, per quanto concerne in particolare gli enti locali, con le specifiche funzioni del Segretario comunale e del Responsabile della ragioneria, espressamente previste dalla legge n. 142 del 1990.

In tale contesto, l'Assemblea auspica che, in tempi brevi, possa realizzarsi una revisione della legge, al fine di superare le evidenziate difficoltà e di pervenire ad una disciplina organica e di chiara interpretazione dell'intera materia, con esplicita abrogazione delle norme non più vigenti e con particolare riferimento ai seguenti criteri:

- evitare il tentativo di disciplinare ogni e qualsiasi ipotizzabile e marginale aspetto della materia: un simile modus operandi pur se dettato da un comprensibile desiderio di completezza, finisce infatti col rendere il testo normativo potenzialmente "più lacunoso" di quanto non accadrebbe con un testo più lineare ed essenziale;
- evitare la proliferazione di organi ed istituti e limitare la previsione di nuove figure operative cui si richiedono requisiti difficilmente riscontrabili nell'attuale corpus burocratico ed alle quali si attribuiscono funzioni che interferiscono con gli adempimenti di soggetti od organi istituzionali che pure devono continuare ad operare;
- eliminare le molteplici prescrizioni di complicati ed onerosi adempimenti, tanto gravosi quanto destinati a rimanere inevitabilmente privi di effetti concreti;
- evitare disposizioni che possono apparire non in linea con la normativa comunitaria (ad esempio le direttive CEE nn. 93/37, 93/38, 92/50).

Passando all'analisi dello schema di regolamento ora all'esame dell'Assemblea, si deve premettere che esso, per un verso riflette necessariamente l'impostazione della legge, mentre per altro verso, ne accentua i difetti, dettando, per quanto concerne la

disciplina dei singoli istituti, disposizioni di dettaglio spesso esorbitanti che appesantiscono ulteriormente il tessuto normativo e che si traducono in un ulteriore aggravio di oneri e - ciò che È più grave - nella previsione di procedure non conformi ai principi dell'efficienza dell'azione amministrativa.

Comunque, poiché nell'esame di atti del genere, l'operazione preliminare da compiere consiste nel verificare se, il regolamento rispetta i principi direttivi contenuti nella legge ed adempie in modo esaustivo alle finalità ed ai compiti ad esso assegnati, va rilevato quanto segue:

A) Viene pretermessa l'importantissima e delicata funzione, prevista dal quarto comma dell'art. 3 della legge, di indicare gli atti normativi abrogati dalla data della sua entrata in vigore.

Si tratta di una omissione dovuta probabilmente alla formulazione della norma di legge che non ha chiaramente esplicitato la necessità di procedere, in sede di predisposizione del regolamento, a questa complessa funzione. Peraltro, l'omissione si rivela grave, perché lascia indistinto e confuso il panorama della legislazione vigente in tema di lavori pubblici, che il legislatore si proponeva invece di chiarire con l'intervento riformatore.

D'altra parte, È il caso di rilevare che l'individuazione della normativa abrogata costituisce compito assai difficile e delicato, perché la più recente legislazione, come già prima affermato, ha dato luogo a normative non sempre dotate della necessaria coerenza ed omogeneità e recanti norme di vario contenuto ed oggetto. Ne consegue che la dichiarazione espressa di abrogazione deve essere compiuta mediante un attento esame delle singole norme da abrogare, atteso che il mero richiamo ad una legge nel suo complesso può rischiare di creare pericolosi vuoti normativi, sopprimendo anche norme particolari che per la loro specificità, diversità di contenuto e ambito soggettivo di applicazione - meriterebbero di sopravvivere.

B) In alcuni casi, il regolamento, pur prendendo in esame le materie oggetto di disciplina ai sensi della legge, non risolve efficacemente i problemi proposti e non fornisce validi strumenti interpretativi. A titolo di esemplificazione, si indica il caso dell'art. 67 ove, trattandosi delle circostanze e delle condizioni per procedere all'aggiudicazione mediante appalto-concorso, vengono fornite indicazioni sostanzialmente tautologiche sul ricorso a questo istituto a carattere ormai eccezionale.

C) Un ulteriore aspetto attiene alla verifica della piena coerenza del testo del regolamento rispetto alle norme regolatrici contenute nella legge, nelle leggi di recepimento delle direttive comunitarie e nella legislazione antimafia, che pure concorre a definire il quadro di riferimento ai sensi dell'art. 3, secondo comma della legge.

Al riguardo, si evidenzia che una certa indeterminatezza dei principi regolatori, l'estrema ampiezza del testo di regolamento predisposto e la mancanza di una relazione di accompagnamento alla bozza di regolamento non consentono di svolgere in questa sede un puntuale ed approfondito esame analitico di tale questione, che tuttavia si ritiene debba meritare una attenta considerazione nella fase di rielaborazione del testo.

A titolo esemplificativo, si segnala che la determinazione di allegare al Regolamento il Capitolato generale non È conforme, sotto l'aspetto procedurale, alle previsioni della legge, che dispone l'emanazione del Capitolato generale con decreto del Ministro dei LL.PP., sentito il Consiglio Superiore dei LL.PP.

D) Inoltre, se già la legge si dilunga in questioni di dettaglio che sarebbe stato meglio affidare alla disciplina regolamentare, il regolamento si diffonde in particolari e minuzie eccessive, che potrebbero essere meglio regolati con successivi decreti o circolari ministeriali o affidati al Capitolato generale. Ne deriva un testo estremamente prolisso, disarmonico, che talvolta indulge in ovvie affermazioni di principio (v. ad esempio art 1, c. 1, ed art. 6, cc. 1 e

3), altre volte ripete le già minuziose previsioni normative, complicando ancora di più le cose (v. ad esempio l'art 1, terzo comma, che enumera i soggetti ai quali si applica il regolamento); altre volte ancora si dilunga in aspetti procedurali e tecnici che potrebbero essere rimessi ad una regolamentazione di livello inferiore o essere affidati alla autonoma capacità organizzativa dei funzionari responsabili, con l'ulteriore aggravante che un così complesso sistema regolamentare, di portata tendenzialmente generale, finisce per trattare alla stessa stregua lavori di grande difficoltà e portata, per i quali è facile ipotizzare lacune ed insufficienze di vario tipo, e lavori di minima entità, per i quali la minuziosa disciplina risulta di certo sproporzionata.

Si deve infine aggiungere che la materia contrattuale viene trattata in maniera disorganica. Probabilmente una situazione del genere è dovuta anche al fatto che molte delle disposizioni già contenute nel Capitolato generale del 1962 sono state trasferite nel regolamento senza particolare riguardo alla "sedes materiae".

In definitiva, pur nella consapevolezza che l'attuale struttura dello "schema di regolamento" risulta sostanzialmente conseguenziale alle complesse disposizioni della legge, si ravvisa necessario proporre di snellire il regolamento sulla base dei seguenti criteri:

- eliminazione di tutte le definizioni e le indicazioni superflue o già contenute nella legge;
- sintesi delle attribuzioni e dei compiti dei vari organi previsti dalla legge;
- verifica della compatibilità delle disposizioni in materia di contabilità, stanziamenti ed impegni;
- semplificazione delle norme relative alle modalità di progettazione, che potranno essere indirizzate con opportune circolari o disciplinari - tipo;
- revisione delle norme relative alle società di ingegneria, allo scopo di garantire alle stesse un adeguato contenuto professionale;
- semplificazione della normativa sui sistemi di realizzazione dei lavori pubblici, con limitazione a quanto trovi rispondenza nel dettato della legge ed esclusione di quanto può costituire oggetto di circolari o di uno schema di bando tipo;
- accorpamento sistematico delle disposizioni di natura contrattuale;
- migliore coordinamento delle norme regolamentari con quelle corrispondenti della legge;
- revisione di quanto previsto in tema di esecuzione dei lavori, con il proposito di semplificare gli adempimenti di carattere burocratico, e di fornire indicazioni utili a prevenire questioni che, con maggiore frequenza, danno luogo a contenzioso;
- ricomposizione nell'ambito del capitolato generale di appalto delle disposizioni ad esso afferenti, comprese quelle che impropriamente sono state inserite nel testo del regolamento;
- risoluzione in modo chiaro e preciso delle questioni giurisprudenziali maggiormente avvertite nell'esperienza concreta.

Nel quadro delle sovraesposte considerazioni e della conseguente esigenza di una integrale revisione della bozza di testo regolamentare, si formulano, inoltre, le seguenti puntuali osservazioni sulle principali discrasie rilevate nella bozza in esame rispetto alla legge, alle altre leggi che attengono in vario modo alla materia, ed alle effettive condizioni operative dei soggetti interessati.

- Articolo 1: al primo comma appare superflua l'affermazione dell'applicazione facoltativa del regolamento da parte delle Regioni e Province autonome, tenuto conto dell'intervenuta sentenza della Corte Costituzionale n. 482 del 7.11.1995.

Nel secondo comma, a parte le contraddizioni con le finalità della legge, devono essere rettificati i riferimenti alla legge stessa.

Il terzo comma, peraltro di difficoltosa lettura, determina incertezze nell'identificazione dei soggetti cui il regolamento si applica, anche per una non esatta corrispondenza con il testo della legge; appare necessario riformulare e semplificare la seconda parte del comma.

- Articoli 2, 3, 4 e 5: potrebbero apparire in parte pleonastici ed in parte interferenti con il potere di autoregolamentazione dell'Autorità (ad esempio: art 2, art 4 secondo comma); inoltre le disposizioni dell'art 3 potrebbero essere trasferite in apposita parte finale del regolamento relativa a disposizioni transitorie.

- Articoli 7, 8 e 9: gli articoli riguardano le competenze delle nuove figure operative introdotte dalla legge; nel richiamare quanto già evidenziato in merito nelle considerazioni di ordine generale sulla legge, si segnala la necessità di una integrale riformulazione del testo degli articoli; ciò al fine di chiarire le citate competenze - da indicare nelle linee essenziali, per assicurarne l'applicabilità alle varie Amministrazioni ed Enti interessati - evitando, per quanto possibile, incompatibilità con i compiti di altre figure istituzionali che continuano a sussistere nonch  interferenze e sovrapposizioni sia tra le previste attivit  delle due nuove figure sia tra queste ed i compiti del Direttore dei lavori.

- Articolo 10: il primo comma pu  essere pi  utilmente trasferito nell'articolo relativo all'appalto-concorso.

Nel secondo comma dovrebbe essere precisato che la comunicazione della conferenza dei servizi con allegazione del progetto   limitata alle Amministrazioni interessate, mentre un avviso pu  essere affisso all'Albo pretorio dei Comuni competenti per territorio, indipendentemente dall'Amministrazione aggiudicatrice.

- Articolo 11: i primi due commi dovrebbero essere rivisti introducendo una norma che individui gli atti da considerare riservati, quali, ad esempio, le relazioni del Direttore dei lavori e del Collaudatore sulle riserve, in quanto da ritenersi non costituenti atti del procedimento amministrativo da rendere pubblici ai sensi della legge n 241/90.

Il divieto di diffondere prima delle gare notizie sui partecipanti alle stesse dovrebbe essere esteso alla procedura di licitazione privata.

- Titolo III: si auspica l'applicazione integrale delle raccomandazioni di snellimento sopra indicate, al fine di evitare una eccessiva burocratizzazione dell'attivit  progettuale e di consentire, che la stessa sia aderente alle esigenze imposte dalla natura dell'opera da realizzare e dai problemi tecnici da risolvere.

Comunque l'Assemblea, sui singoli articoli osserva quanto segue.

- Articoli 12 e 13: suscita perplessit  la previsione di cui all'art. 12, comma 6, ove   indicato che le somme iscritte nel bilancio provvisorio annuale sulla base del programma si considerano impegnate anche in assenza del perfezionamento di obbligazioni verso terzi.

Ci , per le Amministrazioni statali,   in diretto contrasto con l'art. 20 della legge di riforma della contabilit  di stato 5 agosto 1978, n. 468, che espressamente prevede che formano impegni le sole somme dovute dallo Stato a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate. Analoga problematica sussiste per la previsione di cui al 4  comma dell'art. 13.

I commi 3, 5 e 7 dell'art. 13 dovrebbero essere soppressi in quanto le economie di gestione comunque conseguite non possono essere considerate come risultato contabile. Esse invece dovrebbero essere rese disponibili per quelle esigenze non potute programmare o sopravvenute.

- Articolo 14: dovrebbe essere valutata la possibilità di consentire che la programmazione di lavori pubblici da eseguire da Enti locali sia effettuata, anziché su base triennale, come previsto dalla legge per la generalità delle Amministrazioni, per un tempo corrispondente alla durata in carica dei relativi Organi politici.

L'argomento dell'aggiornamento annuale del programma dovrebbe essere tolto dal 1° comma, in quanto trattato all'8° comma dello stesso articolo.

Il 2° comma dovrebbe essere snellito nel senso che nel programma lavori non devono essere ripetuti dati tecnici desumibili dai progetti preliminari.

Il 5° comma dovrebbe essere riformulato prevedendo la possibilità di riutilizzare i fondi previsti per opere di cui è diventata impossibile la realizzazione.

- Articolo 15: il 1° comma dovrebbe essere soppresso - perché da luogo a dubbi interpretativi a differenza del chiaro disposto dell'art 14, comma 7 della legge - mentre nel secondo comma dovrebbero essere precisate le Amministrazioni aggiudicatrici di rilevanza nazionale.

- Articolo 16: l'articolo dovrebbe essere riformulato tenendo presente che la progettazione deve avere come fine fondamentale quello della ottimizzazione del progetto dell'opera nel rapporto costi-benefici, che tenga conto di quelli di costruzione, manutenzione e gestione nonché dell'impatto ambientale, anche alla luce della considerazione che una opera pubblica va considerata un investimento.

- Articolo 18: si ritiene sia da eliminare l'ultima frase relativa alla derogabilità del Capitolato generale, che contrasta con la natura normativa (e non meramente contrattuale) ad esso comunemente riconosciuta.

- Articolo 19: si ritiene opportuno eliminare l'articolo e trasferire il suo contenuto nel disposto dell'art. 47 che tratta dello stesso Capitolato speciale d'appalto.

- Articolo 20: ai primi due commi deve essere chiarito che le indicazioni di tipologia di opere sono formulate a titolo di esempio; al quarto comma la definizione di lavori di particolare complessità non appare esaustiva, in quanto correlata esclusivamente all'impiego di attrezzature complesse, mentre sussistono lavori relativi ad opere intrinsecamente complesse, indipendentemente dalle tecnologie esecutive utilizzate.

- Articoli 22, 23 e 24: Si ritiene opportuno che lo studio di inserimento ambientale e paesaggistico costituisca parte integrante della relazione generale del progetto preliminare. E' inoltre da notare che le disposizioni dell'articolo 24 riguardano esclusivamente le opere non soggette alla disciplina della V.I.A., mentre nulla viene detto per le opere che, a livello di progetto definitivo, dovranno essere assoggettate a detto controllo.

Dovrebbe invece essere tenuto presente che, in fase di redazione del progetto preliminare, sia delle opere soggette a V.I.A, sia di quelle non soggette, ed in particolare al momento della scelta fra le varie possibili soluzioni, si deve tener conto delle problematiche connesse all'inserimento ambientale e paesaggistico nonché alle preesistenze archeologiche delle relative valutazioni, come già accennato, dovrebbe essere riferito nella relazione generale.

- Articoli 25, 29, 30, 34, 43 e 44: nelle indicazioni relative agli elaborati dei vari livelli progettuali, in particolare a quelli grafici, si fa sistematico riferimento al termine "lavori" per richiederne planimetrie, profili, tracciati, ecc., mentre è più corretto riferirsi alle "opere".

Inoltre, è opportuno evitare prescrizioni troppo puntuali e dettagliate (quali ad esempio l'aprioristica determinazione delle scale dei disegni) che

potrebbero non trovare applicabilità nella vasta casistica possibile.

- Articolo 28: dovrebbe essere eliminata l'ultima frase: "in modo che questi possano compiere tutte le scelte progettuali costituenti l'offerta".

- Articolo 33: si ritiene che gli adempimenti di cui al 3° comma non siano concretamente attuabili e comunque conformi alle mansioni del responsabile del procedimento.

- Articolo 37: il 3° comma dovrebbe essere rivisto perché in parte incoerente ed in parte pleonastico.

Il 4° comma dovrebbe essere meglio puntualizzato.

Il 5° comma si ritiene superfluo.

Nel 7° comma deve essere precisato che le spese legali possono essere riconosciute solo se non sussistono responsabilità o ritardi da parte dell'Appaltatore.

- Articolo 44: nel secondo comma, relativo ai calcoli strutturali, deve essere eliminata la frase "riferiti agli impianti, alle opere murarie, alle fondazioni, ai consolidamenti ed impermeabilizzazioni dei terreni perché fuorviante.

- Art. 46, secondo comma: il riferimento, per l'elenco prezzi, deve essere all'art. 45 e non all'art. 37.

- Articolo 47: appaiono eccessivamente dettagliate le indicazioni relative al Capitolato speciale d'appalto; si ritiene, inoltre, che siano da eliminare gli argomenti propri del Capitolato generale.

- Articolo 48: appare eccessivamente dettagliato e non tiene conto che molte opere, o parti di esse, non hanno bisogno di un manuale d'uso o di uno specifico programma di manutenzione. Conseguentemente i commi da 3 a 9 dovrebbero essere sintetizzati in alcuni concetti essenziali.

Non si comprendono i motivi che hanno condotto allo scaglionamento temporale in quattro fasi, in funzione dell'importo dei lavori, dell'obbligo della redazione del piano di manutenzione (comma 10), tenuto anche conto che il parametro costo può non essere significativo riguardo l'importanza della manutenzione.

- Articolo 52: la verifica della qualità della progettazione, da effettuarsi dal responsabile del procedimento, deve essere limitata agli aspetti globali e generali, mentre gli aspetti specificamente tecnici e di calcolo devono essere garantiti dal progettista.

Conseguentemente al 2° comma dovrebbero essere eliminati i punti d), e), f), g), i) ed al punto 1) dovrebbe essere soppressa la parola "ulteriori".

- Articolo 54: il contenuto del 4° comma presuppone un complesso sistema di comunicazione, fra le Amministrazioni ed i molteplici Enti, degli errori commessi dai progettisti ed accertati dalle Stazioni appaltanti; sistema che, sulla base della formulazione del comma, presenta notevoli difficoltà di attuazione e aspetti di dubbia legittimità.

- Articolo 55: in linea preliminare si osserva che la materia, per la sua rilevanza, meriterebbe di essere disciplinata per legge e non per regolamento.

Si ritiene, comunque, che l'intero articolo sia da riformulare, al fine di garantire che le società d'ingegneria rispondano ai requisiti professionali, etici, deontologici che l'ordinamento nazionale richiede per i singoli professionisti.

In questo quadro occorre, fra l'altro, eliminare le possibilità, previste al comma 1, che il direttore tecnico sia una figura diversa dall'ingegnere o dall'architetto.

- Articolo 56: riguardo l'espletamento di concorsi di idee, desta perplessità il divieto, sancito al 3° comma, di

richiedere elaborati di livello pari a quello di un progetto preliminare.

- Articolo 58: il 5º comma dovrebbe essere chiarito nel senso che il premio deve essere rapportato all'importo per la redazione del piano o progetto, stabilito in base alla tariffa professionale.

- Articolo 62: si ritiene opportuno valutare la possibilità di individuare, per rendere pubblici gli incarichi di progettazione da affidare, forme più snelle rispetto alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Per progettazioni di importo inferiore a 20.000 ECU, di cui il regolamento non fa menzione, dovrebbe essere previsto un criterio di scelta che possa favorire l'inserimento motivato di professionisti giovani, che non possono esibire un curriculum professionale.

Ai commi 10 e 11 devono essere rettificati i riferimenti ad altri commi dello stesso articolo.

Al divieto di ulteriore incarico, di cui al comma 16, potrebbe derogarsi se trattasi di completamento di opere.

Il comma 17 dovrebbe essere modificato prevedendo operazioni in seduta pubblica per la verifica della documentazione e per l'esame delle offerte economiche, mentre la Commissione deve poter fare riservatamente le valutazioni tecniche.

- Articolo 63: si condivide, in quanto in linea con le finalità di razionalizzazione perseguite dalla legge, la previsione contenuta al 5º comma di affidare ai Provveditorati regionali alle opere pubbliche la funzione di stazione appaltante per conto delle altre Amministrazioni statali. Peraltro tale disposizione presuppone necessariamente l'attuazione della riorganizzazione e del potenziamento delle strutture dei Provveditorati regionali alle OO.PP.; ciò in considerazione della circostanza che, in molti casi, le attuali strutture non sono in grado di sostenere un significativo aggravio di lavoro. Si segnala, inoltre, l'opportunità di un riferimento, in questo articolo, come in altri, anche agli altri organi decentrati del Ministero dei LL.PP.

- Articoli 65 e 66: desta perplessità la circostanza che con il regolamento possa disporsi la non applicabilità della legge 4.1.1968 n. 15, recante "Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme". Si auspica peraltro che si preveda un controllo obbligatorio a campione sulla documentazione dei concorrenti.

- Articolo 72: il 3º comma deve essere integrato prevedendo, anche per le opere dichiarate "segrete", la procedura prevista per le opere "dichiarate eseguibili con speciali misure di sicurezza".

Merita approfondimento la disposizione di cui alla seconda parte del comma 4, che impone anche per i funzionari dell'Amministrazione appaltante il possesso dell'abilitazione di sicurezza, ritenuto non indispensabile.

- Articolo 73: il 2º comma appare superfluo.

- Articolo 77: l'articolo risulta approssimativamente ripetitivo di quanto contenuto nel 2º comma dell'art. 21 della legge, con alcune variazioni che non appaiono giustificate.

- Articolo 80: al 1º comma i punti a) e b) possono essere unificati con riferimento a lavori imprevedibili o urgenti; al punto c) il limite di importo deve essere indicato in ECU con un valore non inferiore a 50.000.

Si ritiene opportuna la soppressione del 5º comma, atteso che l'art. 24, comma 6, della legge fissa il valore di 200.000 ECU come limite per ogni singolo intervento, per il quale già deve essere data adeguata motivazione in sede di approvazione e di controllo.

- Articolo 83: il 2º comma deve essere rettificato in quanto il cosiddetto "confronto a coppie" non determina i

punteggi (o pesi) da assegnare agli elementi di valutazione, bensì il punteggio che ciascun concorrente consegue per ogni elemento.

Si ritiene opportuno integrare il comma 10 con l'indicazione espressa al successivo brevissimo articolo 84, che potrebbe essere soppresso.

- Articolo 88: È opportuno indicare, in modo esplicito, che il segretario della commissione È un dipendente dell'Amministrazione appaltante.

- Articolo 92: al fine di evitare dubbi interpretativi riguardanti il comma 1 dell'art. 34 della legge, dovrebbe essere precisato che il numero di subappaltatori (da 1 a 6), che i concorrenti debbono indicare all'atto dell'offerta, È relativo a ciascuna delle categorie di lavorazioni indicate nel bando.

- Articolo 93: al 2º comma rettificare il riferimento alla legge in quanto l'articolo 10 della stessa È composto da un unico comma.

- Articolo 94: al 2º comma sostituire il termine "cittadini" con "imprese".

- Articoli 95 e 96: si ritiene che i soggetti interessati alle disposizioni di questi due articoli siano tutti quelli indicati al 2º comma dell'art. 2 della legge e quindi occorre eliminare il riferimento alle sole lettere a) e b) del medesimo comma.

- Articolo 97: merita approfondimento il contenuto dei primi due commi in quanto le disposizioni sono più vincolanti della vigente normativa antimafia.

Si ritiene, inoltre, opportuno sostituire al 4º comma, le parole "il responsabile del procedimento" con "il soggetto aggiudicatore".

- Articolo 103 - 8º comma: dovrebbe essere modificato nel senso che anche ai consorzi stabili si applicano le disposizioni dell'art. 8 del D.P.C.M 10.1.1991 n. 55.

- Articolo 108: al primo comma si suggerisce di eliminare il riferimento al "danno" per la mancata sottoscrizione del contratto, indicando che la cauzione provvisoria È destinata ad essere incamerata comunque dall'Amministrazione in caso di mancata sottoscrizione del contratto da parte dell'Impresa.

Merita un approfondimento la disposizione, contenuta al comma 3, della temporanea trattenuta della cauzione per il concorrente secondo classificato, in quanto in contrasto con l'art. 30 della legge.

Articolo 109: al 3º comma merita riflessione la frase che ipotizza la concessione da parte delle Amministrazioni di un maggior tempo per l'espletamento del collaudo rispetto ai sei mesi dall'ultimazione dei lavori, previsti dalla legge.

Il 7º comma tratta di argomento che sembra esulare dalla delega di cui all'art. 3 della legge in quanto attiene al codice di procedura civile; se ne propone, pertanto, la soppressione.

Articolo 112: il 2º comma appare incompleto e di non chiara interpretazione. Il testo andrebbe integrato in analogia a quanto indicato al comma 5 dell'art. 114.

Articolo 113: il 1º comma necessita di una riformulazione, ponendo particolare attenzione agli aspetti giuridici; in particolare la decorrenza della responsabilità decennale dovrebbe avere come riferimento iniziale l'ultimazione dei lavori; ciò in conformità con la norma del Codice civile.

Inoltre la frase "L'assicurato È coperto da indennizzo indipendentemente dall'accertamento della responsabilità" dovrebbe essere sostituita con "L'assicuratore È obbligato al pagamento in favore del committente, non appena questo lo richieda, ed anche in attesa dell'accertamento delle responsabilità"

Articolo 114: il 7° comma appare non pertinente, in quanto attiene esclusivamente alle modalità di pagamento del premio da parte dell'Impresa all'assicuratore.

Al Capo II del Titolo VII, relativo al contratto, dovrebbero essere evitate ripetizioni di argomenti già disciplinati dal Codice Civile e, conseguentemente, riportate soltanto quelle disposizioni in cui la disciplina del contratto di appalto di opere pubbliche si discosta dalla normale disciplina civilistica.

In detto Capo II dovrebbero, inoltre, trovare adeguata sistemazione, in sequenza logica e coordinata, tutte le disposizioni, ora sparse in altri Capitoli, che incidono sui rapporti tra le parti contraenti, quali le disposizioni sulle varianti, la rescissione del contratto, la risoluzione delle controversie.

Articolo 122 quinquies: appare opportuno ridefinire il testo del 4° comma, non essendo chiaro se la definizione stragiudiziale della controversia sia intesa come fattispecie diversa dalla risoluzione amministrativa o dall'accordo bonario. In ogni caso, con riferimento all'accordo bonario, il termine di decorrenza è diverso da quello previsto dal 5° comma dell'art. 148.

Articolo 122 sexies: appare in dissonanza con il disposto del 4° comma dell'art. 26 della legge.

Articolo 123: merita approfondimento il testo del 1° comma con quale vengono introdotte le figure del "direttore operativo" e dell' "ispettore di cantiere", non previste dalla legge; viene, per contro, ignorata la figura dell'assistente del Direttore dei lavori citata nella legge stessa.

Articolo 124: appare eccessivamente dettagliato e ridondante, in particolare al punto e); si richiama quanto osservato riguardo gli articoli 7, 8 e 9, in merito alle possibili sovrapposizioni di competenze.

Articoli 125 e 126: si richiama quanto osservato per l'art 123.

Articolo 128: il 1° comma deve essere integrato precisando che le istruzioni debbono essere fornite dal responsabile del procedimento con ordine di servizio.

Articolo 129: all'8° comma il riferimento deve essere, per le spese, all'art. 122 e non all'art. 126.

Il 9° comma dovrebbe essere chiarito e raccordato al precedente comma 8.

Articolo 130: al 4° comma dovrebbe essere eliminata la frase "È, in relazione a queste, stabilisce la decorrenza definitiva dei termini contrattuali", in quanto contraddittoria con quanto previsto nella prima parte dello stesso comma.

Si ritiene opportuno migliorare il testo del 7° comma ed eliminare la frase "salvo diversa previsione del capitolato speciale" alla fine del comma stesso.

Articolo 136: occorre unificare e armonizzare il testo con quello dell'art. 151.

Articolo 138: il testo dovrebbe essere modificato nel senso che l'entità della penale deve essere comprensiva delle spese; conseguentemente dovrebbe essere soppresso il comma 3.

Il comma 5 dovrebbe essere modificato nel senso che la decisione della disapplicazione della penale spetta alla Stazione appaltante, sentito il responsabile del procedimento.

Al comma 8 desta perplessità l'indicazione che la penale sia estesa fino all'ultimazione dei lavori oggetto del nuovo appalto.

Articoli 139 e 143: occorre coordinare il comma 2 dell'art. 139 con il contenuto del 3° comma dell'art. 143, disciplinando i casi di sospensione per redazione di una perizia di variante.

Articolo 144: si ritiene opportuno che le disposizioni dei commi 4 e 5, per la parte attinente alle varianti, siano trasferite all'art 143.

Articoli 145 e 146: le disposizioni dei due articoli potrebbero essere fuse in un solo articolo.

Inoltre il concetto espresso al 1º comma dell'art 145 dovrebbe essere integrato prevedendo la possibilità che il valore dei nuovi prezzi sia desunto dai prezzi. Il testo del 2º comma dell'art 146 dovrebbe essere rivisto sia prevedendo in ogni caso l'applicazione del ribasso sia chiarendo le modalità dell'aggiornamento del prezzo chiuso di cui all'art. 26 della legge.

Articolo 147: al 1º comma dovrebbe essere eliminata l'indicazione del termine di 8 giorni per l'iscrizione delle riserve, facendo invece riferimento alla prima presentazione del registro per la sottoscrizione.

Si suggerisce di eliminare i commi 4 e 6 perché impropri.

Al comma 7 si deve rettificare il riferimento che deve essere all'articolo 224 e non 216.

Articolo 148: al 2º comma occorre adeguare il termine citato di 30 giorni alle indicazioni dell'art. 31-bis della legge (90 giorni).

Si ritiene opportuno riformulare in modo più puntuale il testo del 3º comma, sempre con riferimento alle indicazioni della legge.

Articolo 149: tale articolo concerne la disciplina della composizione dei collegi arbitrali. Preliminarmente va rilevato che l'art. 32 della legge stabilisce

che la risoluzione delle controversie, per le quali non sia stato raggiunto un accordo bonario, è attribuita ad un arbitrato secondo le norme del codice di

procedura civile, il quale recita: "Gli arbitri possono essere uno o più, purché in numero dispari.... Qualora manchi l'indicazione del numero degli arbitri e le parti non si accordino al riguardo, gli arbitri sono tre".

Al riguardo, lo schema di regolamento prevede una composizione di 5 componenti. L'Assemblea ritiene che la composizione a cinque, rispetto alla alternativa composizione di tre membri, presentando tre componenti non nominati dalle parti, assicuri una più ampia collegialità e una più articolata competenza nella disamina delle questioni oggetto di controversia, questioni che di norma presentano un rilevante substrato tecnico.

Ciò premesso, in ordine al testo, così come proposto nella bozza di regolamento, si formulano le seguenti osservazioni: al punto 1 del 1º comma si ritiene che quale Componente di cui alla lettera c) debba essere previsto un Componente tecnico del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, nominato dal Presidente del Consiglio stesso, atteso che la dizione "componente tecnico dell'Amministrazione dello Stato" non assicura una adeguata preparazione ed esperienza. Alla lettera d) dovrebbe essere eliminata la parola "amministrativo" per consentire all'Amministrazione la nomina del funzionario più idoneo in relazione alla natura del contenzioso.

Al punto 2 dello stesso comma 1 si rileva che nella composizione del Collegio manca un tecnico "super partes"; si propone pertanto di indicare alla lettera

c): "un membro tecnico del Comitato Tecnico Amministrativo del Provveditorato alle OO.PP. della regione in cui ha sede l'amministrazione appaltante, nominato dal relativo Provveditore". In analogia a quanto sopra detto, alla lettera d) dovrebbe essere eliminata la parola "tecnico".

Il 2º comma dovrebbe essere eliminato mentre la disposizione del 3º comma resta valida per i soli componenti di cui alle lettere a) e b).

Il 4º comma dovrebbe essere soppresso in quanto attiene ad argomenti non di competenza del regolamento.

Riguardo ai compensi spettanti ai Componenti dei Collegi arbitrali, di cui al comma 5, si ritiene che gli stessi possano essere utilmente determinati, con frequenza biennale, con Decreto del Ministro dei LL.PP., di concerto con il Ministro di Grazia e Giustizia,

sulla base della tariffa professionale forense.

Peraltro sulla materia relativa alla composizione dei collegi arbitrali sono recentemente intervenute nuove normative adottate, nell'ambito delle proprie competenze, dagli organi di autogoverno nonché atti amministrativi riguardanti le magistrature (ordinaria, amministrativa e contabile).

Conseguentemente dovranno essere rivisti i soggetti di cui ai punti 1 e 2, lettere a) e b) L'Assemblea ritiene comunque di dover segnalare che, per la composizione del collegio di cinque membri, sia opportuno mantenere al Presidente del Consiglio di Stato ed ai Presidenti delle Corti di appello, rispettivamente, la titolarità delle nomine degli arbitri, da scegliersi opportunamente tra soggetti esperti.

Articolo 151: vale quanto espresso per l'art. 136.

Articolo 161: la seconda parte del comma 5 può essere semplificata nel senso che il compenso da riconoscere è determinato su proposta del Direttore dei lavori.  
Il comma 6 dovrebbe essere chiarito perché formulato in modo contraddittorio.

Articolo 164: al 3° comma la deroga al limite di importo, già prevista per il Ministero per i beni culturali, dovrebbe essere estesa alle altre Amministrazioni per gli interventi d'urgenza, fissando comunque il limite massimo di 200.000 ECU.

Articolo 166: al 2° comma dovrebbe essere precisato che le esigenze impreviste devono riguardare eventi non riconducibili a carenze progettuali.

Articolo 171: dagli adempimenti indicati al 5° comma, per i documenti contabili, possono essere esclusi i libretti delle misure; sembra, inoltre, eccessiva la timbratura da parte dell'Ufficio del Registro.

Articolo 175: il 2° comma deve essere chiarito nel senso che, per le opere citate, si ha la facoltà di omettere il manuale del Direttore dei lavori.

Al 3° comma l'importo dovrebbe essere rettificato in 200.000 ECU; deve inoltre essere eliminato l'aggettivo "semplice" in merito alla manutenzione.

Articolo 188: al 4° comma è opportuno aggiungere l'aggettivo " motivate" alle deduzioni del Direttore dei lavori.

Il comma 6 può essere soppresso perché l'argomento è trattato all'art. 224.  
Il comma 7° appare pleonastico.

Articolo 197: al 4° comma il punto 1) deve essere stralciato in quanto le proposte per la soluzione del contenzioso devono far parte di relazione da mantenere riservata.

Articolo 198: al 2° comma può essere eliminata la frase: "e non riconfermate in occasione di ogni successivo stato di avanzamento".

Articolo 199: al 2° comma si propone di aggiungere il termine "riservata" alle parole "relazione finale".

Articolo 208: occorre rivedere il testo in quanto di non chiara interpretazione .

Articolo 216: al primo comma occorre precisare che la qualificazione professionale dei collaudatori può essere tecnica o giuridica; inoltre l'individuazione del Presidente dovrebbe essere fatta sempre in caso di Commissione, indipendentemente dal numero dei membri. Inoltre non appare giustificata la frase: "Nel caso di collaudo in corso d'opera è sempre costituita una Commissione di collaudo".

Il comma 3 merita un approfondimento in quanto il responsabile del procedimento potrebbe non disporre di elementi sufficienti sulle disponibilità di tecnici dell'Amministrazione idonei ad effettuare il collaudo.

Al quarto comma non risulta chiarito se ed a quale albo debbano far riferimento le varie Amministrazioni ed

Enti.

Il quinto comma necessita di perfezionamenti facendo riferimento, per gli altri tecnici (oltre gli ingegneri ed architetti), ai professionisti nei limiti delle rispettive competenze; per tutti dovrebbe, comunque, essere prevista l'anzianità di cinque anni di iscrizione all'Albo; dovrebbe, infine essere specificato che, per i dipendenti delle Amministrazioni statali, può prescindersi dall'iscrizione all'Albo professionale.

Al comma 6 sembra improprio ed eccessivo il riferimento alle numerose categorie di classificazione dell'Albo nazionale costruttori.

Al comma 7 il limite di importo al di sopra del quale è richiesta un'anzianità di 10 anni dovrebbe essere elevato ad almeno 5 milioni di ECU.

Il comma 9 dovrebbe essere modificato nel senso che il collaudo statico è, di norma, affidato al Collaudatore tecnico-amministrativo e, in caso di Commissione, ai Componenti della stessa in possesso dei previsti requisiti. I commi 10 e 11 sono incongruenti fra loro; appare opportuno unificare il limite di importo a 500.000 ECU.

Articolo 217: al 1° comma il riferimento alla designazione dell'organo di collaudo appare improprio, potendo sussistere l'incarico affidato in corso d'opera; è preferibile riferirsi all'ultimazione dei lavori.

Articolo 220: si richiamano le osservazioni generali formulate sulla legge, per rilevare che la stessa ha immotivatamente fissato un unico ed esiguo termine di 6 mesi per l'effettuazione del collaudo, cui è stato attribuito carattere provvisorio; la disposizione non tiene conto della vasta casistica, che può comprendere opere complesse che necessitano di accertamenti protratti nel tempo (vedasi ad esempio le dighe) o che possono essere utilmente effettuati solo in determinati periodi temporali (si citano ad esempio gli impianti di riscaldamento o condizionamento); peraltro né la legge né il regolamento hanno imposto limiti temporali per l'espletamento delle incombenze propedeutiche da parte del Direttore dei lavori.

Stanti le citate obiettive incongruenze della legge, il regolamento dovrebbe tentare di ovviarvi, consentendo al Collaudatore, in presenza di concreta impossibilità ad eseguire l'incarico nel termine di 6 mesi dall'ultimazione dei lavori, di formulare motivata richiesta di protrazione del termine all'Amministrazione appaltante, protrazione che dovrebbe essere concessa prescindendo dalla data di avvio del collaudo.

Articolo 224: il 2° comma può essere perfezionato come segue: "In relazione separata e riservata il collaudatore espone il proprio parere sulle domande dell'impresa di cui all'art 188, anche se di importo inferiore al 10% dell'importo dell'appalto".

Articolo 228: in questo articolo dovrebbero essere indicate le procedure da adottare nel caso emergano vizi nell'opera nel biennio previsto fra il rilascio del certificato di collaudo ed il momento in cui esso assume carattere definitivo, ai sensi di quanto disposto dal 3° comma dell'art. 28 della legge. Si ritiene che detti eventuali vizi debbano essere verificati dall'Organo di collaudo a suo tempo nominato, su apposito incarico della Stazione appaltante. Dovrebbero altresì essere stabiliti i criteri per il riconoscimento all'Organo di collaudo dell'onere connesso alla suddetta verifica.

Articolo 235: al fine di evitare confusioni con la procedura di cui all'art. 229, è opportuno che, al 1° comma, non si parli di "collaudo provvisorio" bensì di "collaudo finale di cui all'art. 220".

Articolo 239: il contenuto dell'intero articolo deve essere chiarito perché nell'attuale stesura appare illogico ed incongruente con le altre disposizioni relative al collaudo; sembra più opportuno prevedere il rilascio del certificato di regolare esecuzione da parte del Direttore dei lavori, che sarà approvato dal responsabile del procedimento.

Articolo 241: al 1º comma l'inizio della seconda frase dovrebbe essere perfezionata come segue: "Per tali lavori il collaudo dell'opera È effettuato anche sulla base della certificazione ..."

Articolo 242: in analogia a quanto indicato per l'art. 215, l'importo di cui al 1º comma dovrebbe essere modificato in 500.000 ECU.

Ai commi 3 e 4 si ritiene debba più correttamente essere usato il termine "approvazione" del certificato di regolare esecuzione e non di "conferma" previo accertamento della regolare esecuzione dei lavori.

Articolo 244: al 2º comma l'importo da prendere a base per la determinazione del compenso deve essere al lordo del ribasso, prescindendo quindi dalla valutazione di carattere soggettivo dell'Impresa aggiudicataria; ciò anche in analogia a quanto previsto per l'importo delle riserve.

Al 3º comma non appare congruo prevedere lo stesso importo complessivo sia se la Commissione È composta di due membri sia se È di tre membri. Potrebbe essere previsto un incremento pari al 40% del compenso riconosciuto al collaudatore singolo, per ogni componente oltre al primo.

Titolo XI: data la specificità del settore riguardante i beni culturali si valuta positivamente che sia stato previsto un titolo che regola gli appalti relativi ai lavori sui beni immobili e mobili vincolati ex legge n. 1089/39. Si esprime, peraltro, viva perplessità sulla circostanza che le opere pertinenti ai beni immobili possano essere appaltate senza progetto esecutivo, anche in considerazione del fatto che trattasi di lavori per i quali È molto importante la conoscenza dell'oggetto dell'intervento e l'approfondimento dello studio e del progetto.

Si evidenzia, inoltre, che la citata facoltà non È riservata a pochi lavori (come per esempio gli scavi archeologici) ma ad un vastissimo ambito ove sono compresi sia gli edifici dello Stato, di competenza delle Soprintendenze, sia tutti gli edifici pubblici con più di 50 anni (in pratica quindi buona parte dei lavori sul patrimonio edilizio pubblico esistente), ai sensi della legge n. 1089/39.

Un altro aspetto delicato non chiarito dal regolamento riguarda l'adeguamento dei lavori in corso d'opera. Per i beni culturali anche una progettazione dettagliata a seguito di accurati saggi ed indagini non mette al riparo da "sorprese". E' perciò opportuno, nel rispetto dei principi della legge ma senza inutili rigidità, che sia prevista la possibilità dell'adeguamento del progetto esecutivo in corso d'opera fino ad un tetto percentuale da definire.

Si ritiene auspicabile un riferimento ai capitolati speciali tipo per ciascuna tipologia di manufatto e di operazioni, da redigere a cura del Ministero dei lavori pubblici, di concerto con il Ministero per i beni culturali, così come previsto dal 5º comma dell'art.3 della legge.

E' infine opportuno prevedere norme transitorie per l'affidamento di incarichi a restauratori, a storici dell'arte o archeologi ecc., che non hanno fino ad ora albi professionali.

Articolo 245: si ritiene opportuno che già dà questo articolo si definiscano i beni culturali come quelli tutelati dalla legge 1089/39 e riconosciuti di interesse storico e culturale.

E' inoltre necessario chiarire che le disposizioni dei precedenti titoli si applicano anche ai beni culturali se non in contrasto con quanto indicato al presente titolo XI.

Articolo 246: il 1º comma deve essere trasferito al precedente articolo, come sopra detto. Ai commi 4 e 5 dovrebbe essere chiarito che la manutenzione, a differenza del restauro, È caratterizzata da operazioni periodicamente ripetibili.

Articolo 247: si ritiene opportuno che al 1º comma sia precisato che ai tre livelli di progettazione fa seguito il consuntivo scientifico-economico. Deve, inoltre, essere modificata la previsione del comma 3 prevedendo per i beni immobili i tre livelli di progettazione.

Articolo 248: l'articolo necessita di una rilettura per una migliore precisione terminologica delle definizioni e operazioni citate.

Articolo 249: atteso che il progetto definitivo può in alcuni casi essere utilizzato per procedere all'appalto, la formulazione dell'articolo dovrebbe essere adeguata in modo da assicurare al progetto definitivo i requisiti per essere posto a gara.

Articolo 250: dovrebbe farsi riferimento, oltre che al 5º (e non al 4º) comma dell'art. 16 della legge, anche alla specifica sezione del Titolo III del regolamento relativa al progetto esecutivo.

Articolo 252: si ritiene opportuno sia precisato che l'articolo ha validità sia nel caso dei lavori impiantistici autonomi sia per i lavori impiantistici inseriti in più vasti interventi di restauro.

Articolo 253: dovrebbe essere prevista la possibilità di un supero di spesa, entro limiti prefissati, in caso di esiti non prevedibili (come indicato nelle osservazioni generali al titolo), sulla base di una documentata relazione del progettista e del direttore dei lavori.

Articoli 254, 257 e 259: si ritiene possano essere soppressi, potendosi fare riferimento alla disciplina generale.

Articolo 255: sembra opportuna una migliore precisazione del contenuto del consuntivo scientifico-economico.

Articolo 256: dovrebbe essere integralmente riformato e prevedere l'istituzione di apposite categorie nell'Albo nazionale dei costruttori.

Articolo 258: appare necessario lasciare all'amministrazione la possibilità di ricorso ai lavori in economia (cittimo fiduciario) ed alla trattativa privata, senza però che quest'ultima sia estesa, in contrasto con la legge, ai beni immobili per importi fino a 300.000 ECU.

Articolo 260: l'articolo dovrebbe essere riformulato con riferimento alle competenze assegnate dalla legge al Consiglio Superiore dei LL.PP. ed a quelle, fatte salve dalla stessa legge, del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.

Titolo XII: - artt. 261 - 266 - dal confronto del comma 7-ter dell'art. 3 della legge con il contenuto degli articoli del Titolo, non appare compiutamente verificata la conformità dello schema di regolamento in esame alla legge; ne consegue l'opportunità di una riscrittura del titolo per conseguire detta conformità.

Allegato A: il metodo del cosiddetto "confronto a coppie" - previsto, in alternativa alla consueta valutazione singola, per l'esame dell'esito dei concorsi di progettazione ovvero per individuare l'offerta più vantaggiosa in caso di appalto-concorso o di affidamento di concessione - può, in certi casi, essere utilmente perseguito.

Peraltro le linee-guida appaiono incomplete ed imprecise, essendo state associate le lettere (A, B, C, ) agli elementi relativi a ciascuna offerta anziché ai concorrenti.

Conseguentemente dette linee guida dovrebbero essere riviste, puntualizzando e chiarendo i successivi passi della procedura.

Passando all'esame dello schema di Capitolato generale d'appalto, si richiama preliminarmente l'attenzione

sulla circostanza, già in precedenza evidenziata, che lo stesso non può costituire un allegato al regolamento, come presentato nello schema all'esame, ma deve essere un documento autonomo, da adottare con decreto del Ministro dei lavori pubblici, come espressamente indicato al comma 5 dell'art. 3 della legge.

Si ritiene, inoltre, che la "ratio" della disposizione legislativa che ha previsto l'emanazione di un nuovo capitolato generale d'appalto, sia quella di adattare le norme capitolari alle diverse discipline introdotte dalla legge stessa. Lo schema in esame enuclea invece dall'esistente capitolato generale tutti gli argomenti trattati dal regolamento; ne è risultato un testo che disciplina pochi argomenti, in genere alquanto marginali, e quindi tale da suscitare dubbi sull'opportunità del mantenimento stesso di un capitolato generale.

L'Assemblea ritiene, invece, che sussista l'utilità di un documento che racchiuda le disposizioni generali relative ai rapporti contrattuali in materia di lavori pubblici e che possa costituire atto da allegare e richiamare nei contratti. Dovrebbero, pertanto, essere riportati nel capitolato generale dette disposizioni generali fra le quali si citano, a titolo esemplificativo, quelle relative a: cauzioni provvisoria e definitiva, consegna dei lavori, variazioni ai lavori, aumento e diminuzione dei lavori, difetti di costruzione, compensi all'appaltatore per danni causati da forza maggiore, tempo utile per l'ultimazione dei lavori, penale per il ritardo, sospensione dei lavori, proroghe, ritardi nei pagamenti degli acconti e del saldo.

Infine si rileva che all'art 12, relativo alla proprietà degli oggetti trovati, viene negato all'appaltatore il diritto al rimborso delle spese incontrate per la conservazione degli oggetti di valore o di interesse scientifico, storico e archeologico, sovvertendo la disposizione del capitolato generale del 1962 (art. 39). Tale modifica desta perplessità, atteso che si tratta di oneri non spettanti all'Impresa ed il cui mancato riconoscimento potrebbe comportare una conservazione degli oggetti senza le necessarie cautele.

Tutto ciò premesso

IL PARERE

dell'Assemblea è contenuto nei precedenti "considerato".